



# Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6  
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885  
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 89

## ORDINANZA N. 89 DEL 23-06-2021

Oggetto: **INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE COMPRESO TRA LOCALITÀ CAMPOMULETTO E LOCALITÀ FOSSETTA, DAL 18.06.2021 AL 30.08.2021 E FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 83 DEL 18/06/2021**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che in data 17.06.2021 è pervenuta la pec prot. 10115 da parte della ditta Schivo Damiano finalizzata alla chiusura totale del traffico veicolare pesante di un tratto stradale, dalla griglia di Campomuletto a località Fossetta per lavori di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del percorso denominato "Strada Ortigara" dal 18.06.2021 al 30.08.2021 e comunque fino alla conclusione dei lavori;

**Considerato** che in conformità alla richiesta prot. 10115, in data 18.06.2021 veniva emessa l'ordinanza n. 83, con la quale veniva disposta la chiusura al traffico veicolare pesante, nel tratto e periodo richiesti;

**Vista** la successiva richiesta prot. 10252 del 21/06/2021 con la quale la ditta Schivo Damiano chiede l'estensione del divieto a tutti i mezzi, poiché eventuali transiti prima della conclusione dei lavori non permetterebbero la realizzazione a regola d'arte del nuovo manto stradale;

**Tenuto conto** della necessità di disporre tale dispositivo alla normale circolazione stradale nelle località sopra menzionate, in base alle condizioni, nelle loro conformazioni e caratteristiche.

**Ravvisata** l'esigenza di intervenire a tale proposito anche a tutela della sicurezza stradale, per motivi d'incolumità pubblica, di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al presente provvedimento.

**Ritenuto** necessario adottare dispositivi modificativi dell'ordinaria viabilità.

**Assunta** la competenza all'adozione del presente atto, in forza del Decreto del Sindaco n. 6 - Reg. Gen. n. 6 del 03.06.2019 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa con validità triennale.

**Visto** l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

**Visti** gli artt. 5 – comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285

### ORDINA

Di confermare la propria precedente ordinanza n.83 del18/06/2021 e le prescrizioni nella stessa contenute;

Di integrarne le prescrizioni estendendo il divieto di transito nel tratto di strada comunale compreso tra località Campomuletto e località Fossetta, a tutti i mezzi, dal 23/06/2021 al 30/08/2021 e comunque fino a conclusione dei lavori;

Che nelle eventuali fasce temporali di riapertura del traffico, in modo particolare nei giorni di sabato e domenica e ogni qualvolta i lavori subiranno delle interruzioni, l'impresa appaltatrice dovrà adottare idonea segnaletica di cantiere e misure di ripristino della sede stradale coerenti con la sicurezza stradale;

Dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento).

A norma dell'art. 3 - comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsto dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37 - comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Il Responsabile del Procedimento  
Vice Comandante P.L. – Ist. Andrea Pinaroli

Tel. 0424 463886 – 600262 § fax 0424 465379  
e-mail: [andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it](mailto:andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it)  
[asiago.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:asiago.vi@cert.ip-veneto.net)

Si trasmette in copia a:

Pronto Soccorso di Asiago Pronto Soccorso di Bassano Vigili del Fuoco di Asiago Amm.ne Prov.le di Vicenza - Corpo Polizia Prov.le Regione Carabinieri Forestale Vicenza	Unione Montana "Spett.le Reggenza 7 Comuni" Ufficio Patrimonio Agli atti del Comune All'Albo della Casa Comunale Al Comando di Polizia Locale
---	---

Sacco Stevanella Dr. Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.